REGOLA

E

COSTITUTIONI

Per li Fratelli, e Sorelle

DEL

TERZ' ORDINE

De' Penitenti.

DEL SERAFICO PADRE

SAN FRANCESCO

Della Confraternità di S. Rocco, eretta nella Chiesa di S. Lorenzo de' Frati Minori Osservanti della Città di Benevento.

DEDICATE
AL M. REV. PADRE FR.
MATTEO DI S. STEFANO

Predicatore, Lettore giubilato, e Ministro Provinciale de' Frati Minori Osservanti di Terra di Lavoro.

IN NAPOLI, Per li Socii
Parrino, e Mutii 1690.

Con licenza de' Superiori.

110

MOLTO REV.DO PADRE.

D'Onde escono i Fiumi, colà ritornano, dice il Savio: Con molta ragione dunque, le presenti Costitutioni sono dedicate al nome stimatissimo di V. P. M. R. poiche sotto il suo felicissimo, e sapientissimo governo, sono state compilate, e dalla sua autorità approvate: sotto i suoi benignissimi auspicii questo nostro

Oratorio, per la gratia del Sig. ſi trova accreſciuto de'Fratelli, e Sorelle, così di numero, come di qualità, mentre in quanto al numero ſono cẽto ſeſsanta Fratelli, e cẽto vẽt'una Sorelle, & in quanto alla qualità, ſi trovano arrollate à queſta Congregatione molte perſone Nobili, coſi di Sangue, come di dignità: e mediante l'aſſiſtenza, e fervore del P. Fr. Cherubino da Benevento ſuo Suddito, quale da molti anni è noſtro Viſitatore, e Prefetto, ſi trova ſtabilita in queſto Oratorio l'oſſervanza delle medeſime Coſtitutioni, accreſciuti gl'eſercitii ſpirituali, & è ſtato introdotto l'uſo de' Sacchi, quale è riuſcito di grand'edificatione à tutta la Città. E benche queſt'Oratorio habbia havuto i ſuoi principii inſino

no dall'anno della noſtra ſalu-
te mille ſeicento quarãta quat-
tro; mai però ſi è trovato in
quell' avumento ſpirituale, e
temporale,nel quale al preſen-
te lo vediamo.Per queſti moti-
vi ancora di comune conſenſo,
in ſegno della noſtra filiale oſ-
ſervanza, in proteſtatione del
noſtro devotiſſimo oſſequio, &
autentica della noſtra cordiale
ſervitù, quale profeſſiamo alla
P.V.M.R. come à noſtro ſtima-
tiſſimo Padre, Vigilantiſſimo
Paſtore, e Padrone Colendiſſi-
mo,gli offeriamo queſto piccio-
lo dono; con certa fiducia, nel-
la ſua gran Benignità, ſperi-
mentata verſo di Noi, partico-
larmente quando l'anno paſſa-
to venne à viſitarci,e con tanta-
carità ci diſpenzò le parole di
vita eterna,che lo gradirà; tan-

to magiormente, perche contiene leggi di Religiosa osservanza, della quale vive tanto zelante, come si è pratticato insino dal principio del suo governo, & alla giornata non cessa con somma soavità, sapienza, e fortezza promoverla in tutti li Conventi della Provincia, alla sua cura da Dio, con ammirabile providenza cōmessa. Con speranza ancora, che quando dal Signor'Iddio sarà esaltata à quei altissimi gradi d'honore, e dignità, de'quali si rende degna per la sua ammirata, e famosa dottrina, per le sue manierose virtù, & amabilissime qualità, all'hora maggiormente ci farà conoscere gl'influssi della sua benignissima protettione, ordinata al maggior profitto spirituale di que-

questa sua Confraternità, & Oratorio. Dal quale porgendo alla Maestà Divina humilmente suppliche per la sua felicissima conservatione, e degnissima esaltatione, prostrati con riverentissimo ossequio le bagiamo le mani, con pregarla della Santa, e Paternal benedittione. Benevento li 20. Luglio 1690.

Di V.P.M.R.

Humiliss. & Ossequentiss. Figli
Li Fratelli del Terz'Ordine dell'Oratorio di S.Rocco di Benevento.

INDICE

DE' CAPITOLI,

Et altre cose, che si contengono in questa Regola, e Costitutioni.

Co-

DELLE COSTITUTIONI.

REGOLA DEL TERZ'ORDINE.

Bolla di Papa NICOLO QUARTO.

Nelle Croniche Francescane parte 1. lib.9. cap.6. e Vvaddingo tom.1. Annal. Ord.Min. an.1221. à num.13.

NIcolò Vescovo, e Servo de' Servi di Dio, a' diletti Figli, e Figlie in Christo, i Fratelli, e Sorelle dell' Ordine de' Penitenti, tanto presenti, quanto futuri, salute, & Apostolica benedittione. E gittato, e posto il fondamento stabile della Religione Christiana sopra il Monte della Catttolica Fede; quale dalla pura divotione de' Discepoli di Chri-

ſto,infervorata, col fuoco della carità, e con la parola della Predicatione, che fù inſegnata alle nationi, che vivevano nelle tenebre; queſta Fede è quella,che tiene,& oſſerva la Chieſa Romana, il cui fondamento non ſi moverà per qualſivoglia ſcotimento; nè caderà per qualſivoglia forza di turbolenze, ò tempeſte; perche queſta è la vera, e retta Fede, ſenza la quale neſſuno può eſſere accetto, e grato à Dio; Queſta è quella,che fà la ſtrada alla ſalute, e che promette i premii, e cõtenti dell'eterna felicità. A queſto mirando il Glorioſo Confeſſore di Chriſto S.Franceſco, Inſtitutore di queſt'Ordine, moſtrando con parole, & eſempii il modo di ſalire al Cielo, inſegna a'ſuoi Figliuoli la ſincerità di queſta Fede,e ſecondo eſſa,inſtituì queſt'Ordine,e volſe,che faceſſero profeſſione nella Fede Cattolica,& unitamente con l'opre l'adempiſſero nella ſeguente forma, e Regola di vivere,acciò quei,che l'oſſervaſſero, caminando ſicuramente per la ſtrada della virtù, meritaſſero,
do-

dopò la prigionia della presente vita, essere fatti possessori dell'eterna Beatitudine.

Modo di esaminare quelli, che vogliono entrare in quest'Ordine.

CAP. I.

NOi dunque volendo giovare à quest'Ordine con favore convenevole, e pretendendo benignamēte il suo progresso, & aumento: Ordiniamo, che tutti quelli, che hanno da esser ricevuti ad osservare questa forma di vita, prima che si ricevano, siano diligentemente essaminati della Fede Cattolica, e dell'obedienza, che portano alla Santa Chiesa Romana; e confessando fermamente la detta Fede, & obedienza, potrāno sicuramēte essere ammessi, e ricevuti all'Ordine; & habbiasi diligente cura, che in nessun modo sia ammesso à questa forma di vita, alcun Heretico, ò sospetto d'heresia, e se occorresse mai, che alcun tale fosse ricevuto, sia subito denuntiato all'Inquisitore, acciò che sia punito, e corretto, &c.

Del modo, e forma con che ſi devono ricevere quelli, che vogliono entrare, e profeſſare nel dett' Ordine.

CAP. II.

QUãdo alcuno vorrà entrare in queſta Compagnia, i Miniſtri, che ſono deputati à ricevere queſti tali, facciano diligẽte inquiſitione dello ſtato, e conditione loro; ponendogli avãti gli occhi l'obligatione della Compagnia, e particolarmente la reſtitutione della robba d'altri; le quali coſe fatte, ſe gli piace, ſia veſtito ſecondo l'ordine, e s'affatichi di ſodisfare, ſe hà obligo di pagare denari, ò altro; ò dia pegno, ò ſicurtà a' creditori; con tal modo riconciliandoſi col proſſimo; le quali coſe tutte effettuate, paſſato l'anno, col conſeglio d'alcuni de' Fratelli diſcreti, parendo loro, che ſia bene, & à propoſito, ſia in queſto modo ricevuto alla profeſſione, cioè, che prometta d'oſſervar i Divini Precetti, e di ſo-

ſodisfare, come conviene, in caſo di traſgreſſione, contro queſta forma di vivere; e quando ſarà chiamato dal Viſitatore, d'obbedire alla volontà, e giudicio ſuo: e ſia fatta ſcrittura di tal promeſſa, & obligo per Notaro publico: & in altro modo nõ ſia ricevuto alcuno dal Miniſtro; ſalvo ſe viſto, e conſiderato diligentemente la qualità della perſona, li pareſſe di dover far altrimente. Di più ordiniamo, che neſſuno, dopò che ſarà entrato in queſta Confraternità, poſſa uſcire per tornare al Mondo, mà ſi bene poſſa entrare in altra Religione approvata: e le Donne, che hanno marito, non ſiano ricevute ſenza'l conſenzo de'loro mariti.

Della forma dell'Habito, e qualità di veſtire.

C A P. III.

CHe i Fratelli di detta Compagnia ſi veſtano di panno vile, e di poco prezzo, e di colore, che non ſia tutto bianco, nè tutto nero, ſal-

vo però, ſe da'Viſitatori ad alcuno ſi diſpenſaſſe à tempo, col parer del Miniſtro, per cauſa legitima, e manifeſta; Le Cappe, e Toniche loro ſiano ſenza tagli aperte, ò intiere, come cõviene all'honeſtà; e che habbiano le maniche ſerrate: Le Sorelle ſi veſtano con Manto, e Tonica, pur di panno vile, e portino ſotto l'Habito bianco, ò vero una robba di tela, ò cannavaccio, ſenza pieghe: quanto alla viltà del panno, le Sorelle inferme potranno eſſere diſpenſate ſecõdo i luoghi: non devono uſar bottoni, ò cordoni di ſeta; ſolo pelli d'Agnello; poſſono portare, le Borſe di cuojo, e le Cinture ſemplici, ſenza ornamento di ſeta, e non altro, laſciando ſecondo il ſalutifero conſiglio dell' Apoſtolo S. Pietro tutti gli altri ornamenti vani del Mondo.

Che

Che non vadano à Comedie, giuochi,ò balli, nè diano cosa alcuna per tali vanità.

CAP. IV.

SI prohibisce à detti Confrati l'andare a'conviti,giuochi,balli,e comedie,e che per veder tali vanità, non diano denari, nè altra cosa, nè meno comportino ad alcuno della loro famiglia,che glie ne dia.

Dell'Astinenza,e Digiuno.

CAP. V.

S'astengano tutti di mangiar carne quattro giorni della Settimana,cioè Lunedì, Mercordì,Venerdì,e Sabbato, se in contrario nō volesse la necessità,come per infermità; ò debolezza: A quelli,che sarāno stati salassati, per trè giorni si dia loro carne, nè si nieghi à quelli, che fanno viaggio i giorni convenienti, sia lecito à tutti mangiare carne nelle sollennità principali; e ne'giorni, che

nō vi è obligatione de'digiuni,nonè loro prohibito mangiare del cascio, e dell'ova, e nelle case Conventuali possano ancora mangiare con li Religiosi quello,che li sarà posto avanti, e stiano contenti di due pasti il giorno, salvo gl'infermi, e viandanti indeboliti,i quali non sono astretti à questa regola: Il mangiare, e bere de' sani sia moderato, come c'insegna l'Evangelio,qual dice: Guardate,che i vostri cuori non siano aggravati con l'abbondanza del mangiare,e del bere; non si pongano alla mensa,se prima non hanno detto il Pater noster,e l'Ave Maria; e finito che haveranno di mangiare, lo ridicano, col Deo gratias; e se alcuna volta se lo scordassero,ne ridicano trè. Tutti li Venerdì dell'anno digiuneranno,non essendo impediti da infermità, ò per altra legitima causa;& ancora se la Natività del Signore venisse in tale giorno, non sono obligati al detto digiuno; mà dopo la festa di tutti i Santi, siano obligati fino à Pasqua digiunare il Mercordì, & il Venerdì,

tre gli altri ordinarii digiuni di Santa Chiesa: Nella Quaresima di San Martino fino al giorno della Natività, e dopo la Domenica di Quinquagesima fino à Pasqua, tutti i giorni; eccetto le Domeniche. Le Donne maritate, che saranno gravide, fino al dì della loro purificatione (volendo) potranno lasciar di fare qualsivoglia esercitio corporale, occupandosi solamente in oratione; e quelli, che fanno essercitii manuali, e s'affaticano molto, dopo la festa della Resurrettione fino alla festa di S. Francesco, potranno trè volte il giorno pigliare refettione, havendone bisogno; e quãdo occorre loro andar à lavorare ad altri, di tutto quello, che sarà loro dato il giorno per vivere, sia lecito loro mangiare, eccetto il Venerdì, e gli altri giorni, che fossero di precetto.

Quante volte l' anno s' hanno à Confessare, e Communicare.

CAP. VI.

Tutti li Fratelli, e Sorelle, trè volte l'anno almeno, non lascieran-

no di confessare i loro peccati, e ricevere divotamente il Santissimo Sacramento, reconciliandosi col prossimo, e restituendo quello d'altri, se haveranno tal mancamento, e debito. I giorni saranno della Natività del Signore, la Pasqua di Resurrettione, e la Pentecoste.

Che non possano portare arme offensive.

CAP. VII.

I Fratelli non portino arme offensive, se non per difesa della Chiesa Romana, della Fede di Christo, ò vero per difender la Patria, ò con licenza de' suoi Ministri.

Del modo di dire l'hore Canoniche.

CAP. VIII.

Dicano i Fratelli ogni giorno l'hore Canoniche, cioè Matutino, le Laudi, Prima, e l'altre hore sino à Compieta: i Chierici, cioè quelli, che sanno il Salterio, dicano per Prima,

ma, *Deus in nomine tuo ſalvum me fac, Beati immaculati*; ſino al *Legem pone mihi Domine*. All'altre hore, gli altri Salmi ſeguenti, ſecondo l'uſo della Chieſa Romana, col *Gloria Patri*; e quando ſaranno in Chieſa dicano quel Matutino, che dicono i Sacerdoti alla Chieſa Catedrale; ò almeno dicano dodici *Pater noſter*, e dodici *Ave Maria*, col *Gloria Patri*, come quei, che non ſanno leggere; e per ciaſcuna dell'altre hore, ſette, col *Gloria Patri*; à Prima, & à Compieta, quelli, che le ſanno, vi aggiungano il *Credo* degli Apoſtoli, col *Miſerere mei Deus*. E nol dicendo alle ſue hore ordinarie, dicano trè *Pater noſter*. Gl'infermi non ſono obligati à dire queſt'hore, ſe non vogliono; e nella Quareſima di S. Martino, & ancora nella maggiore, s'affaticharãno d'andare nell'hora del Matutino alla Chieſa ſua Parochiale, non havendo lecito impedimento.

Che tutti i Confrati, che possono, faccia-no Testamento.

C A P. IX.

TUtti i Fratelli, che hanno beni, ordinino le cose loro, facendo testamento, disponẽdo delle loro facoltà, in termine di trè mesi, dopo l'essere entrati in questa Cõfraternità, acciò che non occorra ad alcuno di loro morire *ab intestato*.

Come s'hà da trattare la pace, occorrẽdo, tra'Fratelli, e stranieri ancora.

C A P. X.

IL modo, con che s'hà da far pace tra'Fratelli, e Sorelle, e frà gli altri, venendo il caso, sarà, che si faccia in tale bisogno, quello, che vorranno il Ministro, e Discreti unitamente, col parere, e consiglio del Vescovo Diocesano, se vi sarà, e secondo l'occorrenza, e casi.

Del modo di provedere quando fossero molestati contra ragione, e suoi Privilegj.

CAP. XI.

SE occorrerà, che i Fratelli, ò Sorelle siano indebitamente molestati, contro i Privilegj loro, da Podestà, ò Governatore, di qualsivoglia luogo, dove stanno; i loro Ministri devono subito ricorrere dal Vescovo, ò dal suo Ordinario in detto luogo, per consigliarsi, come devono procedere in tal caso, e secondo il suo consiglio facciano.

Che si guardino quanto ponno da' giuramenti solenni.

CAP. XII.

GUardinsi i Fratelli da' giuramẽti solenni, salvo che se fossero costretti per casi necessitosi, eccettuati nella concessione della Sede Apostolica, cioè per pace, fede, calunnia, per testimoniare, & ancora in con-

tratti di compra, e vendita, ò donatione, dove si conoscerà esser bisogno: e nella conversatione, e prattica fuggano, quanto possono, i giuraméti, e se alcuno incautamente giurasse, come è costume farsi nel molto parlare, il medesimo giorno, quando pésarà ciò, ch'egli hà detto, dirà trè volte il *Pater noster* per quel giuramento fatto inconsideratamente; e ciascuno di loro sia obligato ad essortare la sua famiglia di servire Dio, &c.

Come si devono congregare, e sentire la Messa.

CAP. XIII.

Tutti i Fratelli, e Sorelle, siano di qualsivoglia Città, ò luogo, ogni giorno sentano la Messa, se potranno; ogni mese s'uniscano in quella Chiesa, ò luogo, che loro sarà dal Ministro ordinato per udire la Messa solenne, e quivi ciascuno di loro dia una limosina in mano del Cappellano, ò d'altro à questo eletto, la

quale

quale sia distribuita col consiglio del Ministro tra' Fratelli, e Sorelle miserabili, e particolarmente à gl'infermi; & ancora serve detta limosina a' Defonti poveri per fare le loro essequie, & à sepelirli; l'avanzo si dispensi à gli altri poveri: Devono ancora della detta limosina farne parte alla Chiesa, dove s'uniscono: Nè manchino di procurare d'haver da qualche buon Religioso un sermone, mentre saranno uniti, che gli ammonisca à fare penitēza, & ad esercitarsi nell'opere di carità: siano avvertiti, che quando sentono i Divini Officii, e si celebra la Messa, & ascoltano la parola di Dio, osservino silentio, e stiano attenti all'orationi, caso però ch'il commune beneficio della Confraternità non l'impedisce.

Come si debbano visitare i Fratelli infermi, & havere cura de' morti.

CAP. XVI.

OCcorrendo, che alcuno de' Fratelli s'infermi, i Ministri, quando

do l'infermo glie lo farà ſapere;ò che lo viſiteranno , ò faranno viſitare almeno una volta la ſettimana , ricordandogli, quando conoſcerãno eſſere biſogno, la ſalute dell'anima ſua,e vedano ancora , che sia proviſto delle coſe neceſſarie ; & eſſendo povero, s'ajuti de'beni communi ; e morendo l'infermo, facciasi ſapere a'Fratelli, e Sorelle della Compagnia, che ſaranno nella Città, ò altro luogo, dove morirà , acciòche siano preſenti all' eſſequie, dalle quali non s'hanno da partire, sino che siano finiti i Divini Officii,e che sia ſepellito il corpo; & il medesimo s'oſſervi con le Sorelle inferme,e che moriranno : Dopo gli otto giorni della morte loro, tutti i Fratelli siano obligati à dire per l' anima loro , i Sacerdoti la Meſſa de' Defonti, quelli, che ſapranno leggere,cinquanta Salmi, e quelli,che non ſanno leggere,cinquanta *Pater noſter*, col *Requiem æternam* : Di più dentro dell'anno facciano dire trè Meſſe per li Fratelli,e Sorelle vivi,e morti:quelli,che ſapranno il Salterio, lo dicano

tut-

tutto intiero infra l'anno; e gli altri, che non sanno leggere, cento *Pater noster*, col *Requiem æternam* in fine di chiascheduno *Pater noster*.

De' Ministri.

C A P. XV.

Gli Ufficii de' Ministri, & altri, che in questa forma, & ordine di vita hãno da essere dispensati, ciascheduno à chi sarà dato il suo, lo riceva con divotione, e s'affatichi d'essercitarlo santamente; e siano i detti Ufficii dati à tempo, e non si faccia nessun Ministro in vita, mà sia ordinato, e stabilito il tempo, qual finito, se ne faccia un altro.

Modo, col quale s'hanno da visitare i Confrati, e correggere i delinquenti.

C A P. XVI.

I Ministri, Fratelli, e Sorelle di ciascun luogo, e Città, ne'tempi convenienti si uniscano in un luogo religioso, ò Chiesa per farvi la visita commune; e vi habbiano Visitatori, che siano Sacerdoti, e d'approvata Religione, e di vita essemplare, acciòche possa dare a'delinquenti peni-

ten-

tenza salutare, per i peccati commessi; nè possa fare quest'ufficio di visita alcun altra persona, non Sacerdote. E per haver havuto questa forma di vita principio, & institutione dal Glorioso Padre San Francesco, consigliamo, che li Visitatori, e Riformatori di essa, siano dell'Ordine de' Frati Minori, cioè quelli, che a' Superiori di dett' Ordine (essendo ricercati) parerà bene di deputare; e quest' ufficio di Visita, si faccia una volta l'anno, se per altro non si giudicasse espediente farlo più volte: Gli trasgressori, & incorrigibili, siano per trè volte ammoniti, e non si emendando, col parere de' Discreti, siano del tutto cacciati dalla Compagnia.

Del modo di schivare le contese trà i Fratelli, & altri.

CAP. XVII.

FUggano i Fratelli, e Sorelle quanto possono, il contendere, e procurino diligentemente, che nascendo qualche principio di contesa, si smorzi, se si può, e non potendosi,

vada

vada la causa avanti quello, che hà autorità di giudicare, il quale ascolti le parti con patienza, e termini con giustitia brevemente.

Come, & in qual modo si potranno dispensare nell'astinenze.

CAP. XVIII.

L'Ordinario de' luoghi, ò vero il Visitatore per causa legitima, quando vedrà essere necessario, potranno dispensare i Fratelli, e Sorelle dall'astinenze, digiuni, & altre austerità di questa Regola.

Che i Ministri denunzino le colpe manifeste al Visitatore.

CAP. XIX.

I Ministri denunzino al Visitatore le colpe manifeste de' Fratelli, e Sorelle, accioche siano puniti i delinquenti, e se alcuno ve ne sarà incorrigibile, dopo l'istanza fattagli nella terza ammonitione, sia dal Ministro, col parere d'alcuno de' Discreti Fratelli, denunciato al Visitatore, acciò da lui sia discacciato dalla Confraternità, e poi publicato nella Congregatione.

Co-

Come nelle sudette cose nissuno resta soggetto à colpa di peccato mortale.

CAP. XX.

PErò in tutte le sopradette cose (alle quali i Fratelli, e Sorelle del nostr'Ordine, non siano obligati per i Divini precetti, ò per gli Statuti della Chiesa Romana) non vogliamo, che nissuno di loro resti obligato à peccato mortale, mà che ricevano la penitenza, che li sarà loro data per l'eccesso commesso, e che con pronta humiltà s'affatichino di compirla. E Papa Leone Decimo nel Capitolo decimo della Regola, che fece per il Terz'Ordine, dice nè à peccato mortale, nè veniale.

Conclusione della Bolla.

A Niuno dunque degli huomini sia lecito rompere questa scrittura di nostro Statuto, ò temerariamente contradirle; mà se qualcheduno presumesse di tentar questo, sappia, che incorrerà nell'indignatione dell'

dell' Onnipotente Iddio, e de'suoi Beati Apostoli Pietro, e Paolo. Data in Rieti à dì 17. Agosto l'Anno secondo del nostro Pontificato.

Il fine della Regola delli Fratelli, e Sorelle del Terz'Ordine.

Seguita la concessione dell'Indulgenza di Papa Clemente V. di 560. giorni per li Fratelli, e Sorelle del dett' Ordine, che sentiranno leggere la Regola una volta il mese.

CLemente Vescovo, servo de'Servi di Dio, a'diletti in Christo figliuoli, à tutti i Fratelli, e Sorelle continenti del Venerabil'Ordine di San Francesco salute, & Apostolica benedittione. Essendo illustrato il nostro cuore, & illuminato dal Divino Spirito con pietoso animo concedere liberamente, e donare con pronta mano certi beneficii a'pietosi luoghi, e persone; e specialmente a'dilet-

letti Fratelli,e Sorelle del Venerabile Ordine di S. Francesco, in ogni parte dove siano; nel qual'Ordine certamente molti beneficii ci sono per la salute dell'anime; & etiamdio per rispetto del sudetto Ordine; tutto il Mondo è illuminato, senza dubio; à petitione adunque, & istanza del Religioso huomo, & à Noi diletto Fr. Nero Pisano, Cavaliero dell'Ordine de'Continenti della Città di Peruggia, suo Ministro: e similmente di Fr. Giovanni Romano nostro Elemosiniero, Ministro de'Fratelli Continenti della Città di Roma; & ad essaltatione, & honore del predetto Ordine Venerabile: In virtù delle presenti lettere, sia manifesto à tutti i Fratelli, e Sorelle dell'Ordine de' Continenti, che ogni volta, che si congregaranno in Collegio, ò vero si aguneranno insieme la maggior parte in alcun luogo deputato, ove si leggerà la sudetta Regola, ò vero se ne farà memoria, etiamdio à Forastieri, cioè à quelli, che non sono della detta Regola, considerato il loro

ro merito, cōcediamo loro dalla pietosa fonte della Divina gratia cinquecento sessanta giorni d'Indulgenza per ciascun mese, nel quale sarà letta la detta Regola. Data in Bordigale in Francia li otto di Maggio 1307. l'Anno secondo del Nostro Pontificato.

APPROVATIONE
Delle sequenti Costitutioni.

Noi Frà Matteo di S. Stefano, dell' Ordine de' Frati Minori Osservanti del P. S. Francesco, Predicatore, Lettor Giubilato, e Ministro Provinciale di questa Provincia di Terra di Lavoro.

Alli nostri Dilettissimi in Christo, li Signori Ministro, Ufficiali, e Fratelli del Terz'Ordine de' Penitenti dell'Oratorio di S. Rocco, della Città di Benevento, Salute, e Serafica Benedittione.

Havendo commesso à due de' nostri Teologi la diligente revisione, e

matura consideratione delle Costitutioni, quali sono state compilate per coteste vostra Confraternità, e deliberatamente da Voi tutti accettate per osservarle à maggior honore, e gloria di Dio, e spiritual profitto dell'Anime vostre; ci hanno riferito essere ragionevoli, e pie; Onde per condescendere al vostro desiderio; in nome del Signore, per vigor di queste nostre lettere, l'approviamo, e confermiamo, corroborandole con la nostra autorità, affinche habbiano tutto il valore, e permanenza, che da Noi si può loro comunicare. La Pace, e misericordia del Signore sia sopra tutti quelli, che osserveranno questa Regola, e Costitutioni, e siano ad essi guida sicura alla Vita Eterna. In nome del Padre, Figliolo, e Spirito Santo. Amen.

Dat. in Napoli a' 10. Luglio 1690.

Fr. Matteo di S. Stefano
Ministro Provinc.

Fr. Sebastiano da Benevento
Secret. Provinc.

Loco ✠ sigilli.

COSTI-

COSTITUTIONI

Da osservarsi dalli Fratelli, e Sorelle della Confraternità di S.Rocco, sita nella Chiesa di S.Lorenzo in Benevento.

Del modo d'esaminare, e ricevere i Novitii.

§. I.

1 Se alcuno vorrà entrare in questa Compagnia, lo dirà al Ministro, quale lo comunicherà al P.Prefetto, & alli Discreti, quali considereranno bene le conditioni, e qualità della persona, che desiderà prender l'habito, & avvertiranno à non riceverla, se non hà le conditioni prescritte nel primo Capitolo della Regola.

2 Se alcuno sarà figlio di fameglia, non possa essere ammesso, se prima non haverá ottenuta licenza da suo Padre, e Madre, conforme se sarà

Donna maritata, non potrà ricever ſi ſenza licenza del ſuo Marito.

3 Non ſi dià l'hàbito ad alcuna Perſona, che non habbia entrata, officio, arte, ò modo honeſto da vivere, acciò poi per neceſſità non ſia forzata à fare alcun officio, ò eſercitio indegno, e vile; e ſortendo il caſo, ſi dourà ſubito caſſare dalla Compagnia.

4 Quando ſi dourà ricevere il Novitio, lo faranno chiamare dal Maeſtro di Ceremonie, & entrato nell' Oratorio, fatta, che haverà la debita reverenza all'Altare, s'inginocchierà avanti al P. Prefetto, quale gli domanderà li ſeguenti punti.

Primo. Che coſa domanda, e quale ſpirito lo conduce in queſto luogo, e à far queſt attione?

Riſponderà: domando il ſacro Habito del Terz'Ordine di Penitenza del P.S. Franceſco, così inſpirato da Dio.

Secondo, l'interrogherà, ſe hà penſato bene ſopra ciò, e ſe hà preſa conſulta da' Padri Spirituali:

Riſ-

Risponderà : Padre sì.

Terzo gli dirà,che avertisca,che il pigliare detto sãt'Habito porta seco l'obligatione del mutar vita , e che sarebbe grande inconveniẽte vestire un Habito santo , e non corrispondere con l'operationi virtuose,ò pure lasciarlo.

Risponderà : Io procurerò di fare quanto potrò in servitio di Dio, e di perseverare sempre, anzi profittare di bene in meglio insino all'ultimo di mia vita.

5 Fatta questa interrogatione dal P.Prefetto , il Segretario leggerà il Memoriale presentato dal Novitio , e letto , che sarà, lo faranno uscire dall'Oratorio,ò pure entrare dentro la Sacrestia,con unDiscreto vecchio, e si bussolerà con voti secreti,e ritrovata la magior parte de'voti inclusivi, si farà entrare nell'Oratorio (altrimenti lo licentiaranno) e fatta la debita riverenza all'Altare , s'inginocchieranno ambidue avanti al P. Prefetto , quale intonerà il *Miserere*, e poi il *De Profundis*; quali finiti, dirà

rà *Requiem æternam*, con l'Oratione *Inclina Domine*; detta l'Oratione, il Miniſtro gli darà à baciare il Santiſſimo Crocifiſſo, e gli dirà: Figlio, vedi, che ſei già morto al Mondo, e devi vivere ſolamente à Gieſù Chriſto.

6 Poi il P. Prefetto l'ammonirà à diſporſi per fare una Confeſſione generale de'ſuoi peccati, & à degnamente comunicarſi, per guadagnare l'Indulgenza plenaria, conceſſa da' Sommi Pontefici à quei, che ricevono l'Habito del Terz'Ordine, che ſi pacifichi con quelli, con i quali ſi trova forſe inimico, ò diſguſtato, e dia ſodisfatione a'Creditori, conforme comanda la Regola nel ſecondo Capitolo, e gli darà una penitenza ſalutare.

7 Fatta queſta, il P. Prefetto lo conſegnerà al Maeſtro de'Novitii, quale l'interrogherà de'Miſterii della Fede, e de'Precetti di Dio, e di tutte le coſe contenute nella Dottrina Chriſtiana, e ritrovatolo bene iſtrutto, lo denuncierà al P. Prefetto, & al Miniſtro, quali aſſegneranno il gior-

giorno, nel quale dourà venire à prẽdere l'Habito. Venuto il giorno, assegnato, dopo che il Novitio sarà confessato, e communicato, il P. Prefetto lo vestirà del Santo Habito con le solite cerimonie, quali si trovano registrate nel Libretto della Regola, & il Novitio vestito pagherà grana quindici.

Dell'obligo de' Novitii.

§. II.

1 MEntre dura il Novitiato (quale durerà per lo spatio d'un anno, secondo la volontà della felice ricordatione di Papa Nicolò Quarto, espressa nel Capitolo secondo della Regola) il Novitio non possa essere ammesso ad alcun officio; nè haverà voce attiva, ò passiva.

2 Attenderà con diligenza ad ubbidire, & eseguire i consegli, e sante esortatione del Maestro de' Novitii; quale l'ammaestrerà nella Regola del Terz'Ordine, come anche ad ac-

cettare con patienza,& animo pronto le penitenze ſalutari, che gli ſarāno date, e ſe ſarà notabilmente trovato negligente, ò diſubidiente, ſia ſubito licentiato dalla Compagnia.

3. Quando morirà qualche Fratello, ò Sorella, i Novitii douranno venire ſubito al tocco della Campana, e faranno la carità di collare il cadavere del Fratello, ò Sorella defonta, nel quale eſercitio di miſericordia ſaranno anche aggiutati dalli Fratelli profeſſi, e ſe non poſſono venire per qualche legitimo impedimento, douranno mandare à ſcuſarſi.

4 Ogni ſeconda Domenica di meſe ſi douranno confeſſare, e comunicare, purche non ſiano legitimamente impediti, & accadendo impedimento legitimo, lo douranno notificare al Maeſtro de' Novitii, quale darà loro una penitenza ſalutare.

5 Quando entrano nell'Oratorio, anderanno modeſti con il ferrajolo à due ſpalle, capelli ſciolti, e particolarmente quando è giorno di comunione, con inginocchiarſi à due

ginoc-

ginocchia, e non s'alzerãno, se prima nõ sarà loro fatto il segno dal Ministro, ò da chi assisterà in luogo del Ministro.

6 Avvertiranno bene à non far giuramenti sollenni, e s'asterranno dalli giochi prohibiti, cõmedie lascive, dal fare mascherate, e dal andar crapulando, e bevendo per le taverne, sotto pena d'esser bene mortificati dal Maestro delli Novitii, e se in ciò saranno trovati notabilmente difettosi, saranno anche licentiati dalla Compagnia.

Del modo di fare la Professione.

§. III.

1 FInito, che sarà l'anno del Novitiato, & approvato che sarà il Novitio dal suo Maestro appresso il P. Prefetto, e Ministro, si chiamerà detto Novitio, e lo faranno uscire fuora dell'Oratorio, ò pure lo faranno entrare dento la Sacrestia insieme con un Discreto vecchio, e si bussolerà con voti secreti, e ritrovato, che habbia la maggior parte de'voti inclusivi, si fara entrare nell'

Oratorio (altrimenti si licentierà) e fatta la debita riverenza all'Alcare, s'inginocchieranno ambidue avanti al P.Prefetto, quale l'esorterà à prepararsi ad una buona confessione, e divota comunione, & à fare la Professione di vero cuore per osservar quel, che promette insino all'ultimo della sua vita, gli darà una penitẽza salutare, e gli assegnerà il giorno della Professione.

2 Venuto il giorno determinato, dopo che il Novitio sarà confessato, e comunicato, il P.Prefetto lo riceverà alla Professione con le solite ceremonie, conforme al Rito stampato nel libretto della Regola, e mentre si canta il *Te Deum laudamus*, se gli darà la pace da tutti i Fratelli.

Dopo il P. Prefetto gli assegnerà il Santo Protettore; & il luogo con gli altri Fratelli, notandosi il suo nome nella Tabella, & il nuovo Professo pagherà quindici altre grana.

Della Carità, e Pace.

§. IV.

1 TUtti i Fratelli, e Sorelle s'ameranno caritativamente in Christo, e procureranno sempre di stare in pace, così frà di loro, come con gli altri, che non sono della Compagnia, mostrando ad ogn'uno segni di benevolenza in fatti, & in parole, per quanto sarà loro possibile.

2 Fuggirāno à tutto potere il contendere fra di loro, e nascendo fra di essi qualche contrasto, siano obligati à denunciarlo subito al Ministro, il quale con bel modo procurerà di definire la lite, ò contesa, ò pure la rimetterà à due esperti, con fargli subito riconciliare.

3 Si prohibisce onninamente il farsi querela l'un l'altro nelli Tribunali, e sortendo il caso, chi sarà il querelante, sia cassato da questa Compagnia; e quando qualche Fratello, ò Sorella haverà da conseguire qualche cosa da altri Fratelli, e Sorelle, lo dicano al Ministro, quale procurerà,

ò che siano sodisfatti, ò pure darà loro licenza, che ricorrano alla giustitia, e chi ricorrerà senza dimandare questa licenza al Ministro, si dourà cassare dalla Compagnia.

Della Congregatione da farsi.

§. V.

1 OGni Fratello, e Sorella infallibilmente ogni seconda Domenica del mese verrà all'Oratorio, e divotamente si confesserà, e si comunicherà, e se alcuno legitimamente sarà impedito, lo dirà al P. Prefetto, ò al Ministro, acciò possa dalli sudetti ricevere la penitenza salutare, quale con ogni humiltà dourà eseguire.

2 Cantata, che sarà la Messa con organo (quando vi sarà) e fatta la Comunione, si ordinerà la Processione per il Chiostro del Convento, & ogni Fratello, e Sorella anderà al suo luogo, secondo l'ufficio, che hà, con divotione, modestia, e silentio.

3 Tutti li Fratelli, e Sorelle douranno anche confessarsi, e communicarsi tutte le Feste principali di No-

ſtro Signore, della Beatiſsima Vergine, del Serafico P.S.Franceſco, di Santo Rocco, e d'altri Santi maggiori dell'Ordine, non eſſendo legitimamente impediti, come di ſopra.

4 Di più tutte le Domeniche dell'anno, tutte le Feſte principali del Signore, della Beata Vergine, de'Santi Apoſtoli, di tutti i Santi di precetto, del P.S.Franceſco, e di S.Rocco, devono venire tutti li Fratelli, e Sorelle nell'Oratorio, & aſſiſtere alli Divini Ufficii, e potranno recitare l'hore canoniche, preſcritte nella Regola inſino à Nona, cioè quelli, che ſanno leggere, diranno li Salmi citati da detta Regola, ò pure l'Ufficio della Madonna; e quelli, che non ſanno leggere, il numero de' *Pater noſter*, & *Ave Maria*, ſtabilito al Capitolo ottavo.

5 In tutte le prime Domeniche del meſe, ſi dirà l'Ufficio de' Morti intiero per l'Anime de' Fratelli, e Sorelle, che ſono morti in quel meſe, e chi nõ ſaprà leggere, dirà il Roſario intiero con il *Requiem æternam*. E prima d'

incominciar l'Ufficio de' Morti, il Tabbellario leggerà nel libro de' Defonti, i nomi de' Fratelli, e Sorelle morti in quel mese.

6 In tutti i Venerdì dell'anno non impediti da Feste principali verrãno nell'Oratorio à fare gli esercitii spirituali, e la disciplina; E quelli Fratelli, che mancherãno nelli sudetti giorni da venire nell'Oratorio, senza legitima causa da assignarsi, siano notati nel libro della mãnãza dal Tabellario, acciò quando poi verranno, debbano ricevere la mortificatione.

7 Si dichiara ancora, che tutti quelli Fratelli, e Sorelle, che mãcheranno per trè volte continue senza legitima scusa, se dovrà loro mãdare prima, seconda, e terza monitione in scriptis, e non venendo, si possano cassare per disubedienti.

Della Segretezza, e Modestia.

§. VI.

1 SI prohibisce à tutti i Fratelli, e Sorelle, che non habbiano ardire di publicar fuora dell'Oratorio quelle cose, che si fanno, si di-

scor-

ſcorrono, e ſi determinano dentro detto Oratorio à Perſone, che non ſono Fratelli, ſotto pena della privatione dell'Ufficio, e di eſſer caſſato da detta Compagnia, e principalmẽte non ſi dovranno paleſare à chi ſi ſia le mortificationi, e penitenze, che ſi fanno da'Fratelli.

2 Quando qualche Fratello entra nell'Oratorio, deve entrare cõ il Farrajolo à due ſpalle, e con i Capelli ſciolti, & andare ad inginocchiarſi avanti dell'Altare cõ baciare in terra, d'onde non s'alzerà, ſe prima non gli ſarà fatto il ſegno dal Miniſtro, ò altro Officiale, e dopo fatto detto ſegno, bacierà di nuovo in terra, & andando avanti del Miniſtro, ò altro Officiale, dove di nuovo con humiltà bacierà in terra, e ricevuta dalli detti la benedittione in nome del P.S. Franceſco, dopo haver baciato in terra, anderà à ſedere nel ſuo luogo.

3 Quando entra il P. Prefetto, ò il Miniſtro, ò pure il Coadjutore nell'Oratorio, s'alzeranno tutti in piedi, gli faranno riverenza col capo, e non ſc-

federanno,se prima non sarà loro fatto il segno dalli medesimi Officiali, ò dal maggiore, che si troverà nell' Oratorio.

4 Nessuno ardirà portar armi offensive,nè fuori,nè dētro l'Oratorio, e portando armi defensive conveniēti alla persona,nell'entrar,che faranno le debbano consignare al Portinaro.

5 Mentre staranno dentro dell'Oratorio non parleranno otiosamente, mà ciascheduno starà con devotione, e silentio, considerandosi alla presenza di Dio, e nessuno dopo entrato, che sarà nell'Oratorio,possa uscire senza licenza del Ministro.

Della mesata, e delle spese.
§. VII.

1 OGni Fratello, e Sorella pagherà una cinquina il mese per sostentamēto dell'Oratorio, cioè per le Messe,cera, oglio, utensili per fare l'esequie,&altre cose necessarie;e quelli, che per quattro mesi non haveranno sodisfatto la mesata, non pos-

possano concorrere all'Ufficii di detto Oratorio, benche possano bussulare all'elettione degli Ufficiali, & in ogni altra occasione.

2 Cascando infermo qualche Fratello, ò Sorella, che fusse contumace di quattro mesi finiti, ancorche volesse mandare à pagare la mesata per terza persona, non si possa ricevere, e sarà priva de'suffragii.

3 Di più si prohibisce al Ministro, Coadjutore, e tutti gli altri Officiali, e Discreti, di far godere delli suffragii dalla S. Regola prescritti, come sono, visite di carità fraterna, esequie de'morti, & altri consimili, à qualunque Fratello, ò Sorella, li quali passati li quattro mesi, non hanno sodisfatto le mesate all'Oratorio, sotto pena della privatione de' loro Ufficii, e di sodisfare di proprio.

4 Havendosi da spendere qualche somma di consideratione per l'Oratorio, il Ministro pro tempore, non la possa spendere, se prima non si discorre almeno con la maggior parte de'Discreti, acciò consideratamente

si spendano, sottopena d'haver li spesi malamente, e pagarli di proprio; Mà occorrendo di spendere da dieci docati à basso; il Ministro li potrà spendere senza consenso de' Descreti, pur che siano impiegati raggionevolmente.

5 Havendosi à fare la Cādelora, sia in arbitrio del Ministro, se la vuole fare, regolandosi dal denaro, che esiste nella cascia, rimettendosi ancora al suo arbitrio, di che peso haveranno da essere le candele.

Dell'Ubbedienza, e ricorso à Superiori dell'Ordine.

§. VIII.

1 Ogni Fratello dovrà ubbidire à cenni del P. Prefetto, del Ministro, e degli altri Ufficiali maggiori, e dovrà con ogni humiltà accettare la penitenza salutare, che gl'assegnerà il suo superiore, ācorche fusse il più vile del Mondo, dovendosi ricordare, che Giesù Christo Signor nostro, s'humiliò à tutti, & il Ministro con suoi Officiali rappresenta la Persona dell'istesso Christo.

In caso poi, che alcuno non volesse accettarla, ò rifiutasse di farla senza causa raggionevole, si cassi subito da detta Cōpagnia, come disubidiente.

2 Occorrendo, che qualche Fratello, ò Sorella si dovesse partire da Benevento, domanderà licenza al P. Prefetto, & al Ministro, quali gli daranno l'obbedienza in scriptis, sigillata, e da essi sottoscritta, come anche dal Secretario, e mancando di domandar detta licenza, nel ritorno, che farà nell'Oratorio, sia ben mortificato.

3 Si dichiara, che quelli Fratelli, e Sorelle, quali si trovano assenti da questa Città, goderanno di tutti li suffragii, Privilegii, e prerogative, pur che habbiano domandato licenza al P. Prefetto, & al Ministro.

4 Si prohibisce al Ministro, ò altro Officiale maggiore di poter scrivere a' Superiori dell'Ordine cose appartenenti all'Oratorio, nè in favore, nè in disfavore, senza prima haver discorso con i Discreti, ò la maggior parte di essi, e chi farà il contrario,

 sia

sia privo del suo Ufficio.

5 Si dichiara però, che essendo cosa d'urgenza, e non essendovi tempo da poterne discorrere con i detti Discreti per essere imminente il danno, che si teme, e non s'ottiene l'utile, che si brama, non scrivendosi subito, in tal caso il Ministro col Segretario potrà scrivere in nome dell'Oratorio, e sigillar la lettera col solito Sigillo di S. Rocco. Mà però nella prima Congregatione, che si farà, il Ministro sia tenuto di dar parte del tutto a' Discreti, sotto pena della privatione del suo Ufficio.

Del modo di fare le visite à gl'Infermi, e carcerati.

§. IX.

1 OCcorrendo, che qualche Fratello s'infermi, subito che il Ministro, ò l'Infermiere ne saranno avvisati, anderanno à visitarlo, e ritrovato, che habbia febre, il Ministro farà spedire dal Secretario l'obbedienza in scriptis al Cascia del Monte degl'Infermi, dal quale si farà dare l'elemosina, e per ogni visi-

ta

ta darà all'Infermo grana quindici,e dopo conoſcendo il Miniſtro, che l'Infermo habbia vera neceſſità,gli darà quell'elemoſina, che giudicherà eſpediente.

2 Se qualche Fratello, ò Sorella ricuſaſſe di ricevere detta carità delle viſite, che ſi fanno in nome del Signore, infallantemente debbia pagare libre trè di cera lavorata all'Oratorio per la diſſobedienza, ſotto pena della privatione attiva, e paſſiva.

3 Se qualche Fratello anderà carcerato per debiti, per teſtimonio, ò altre coſe civili, ſi notificherà al Miniſtro,& all'Avvocato dell'Oratorio, il quale informatoſi della cauſa della carceratione,e ritrovata,che ſia civile,procurerà d'aggiutarlo in ogni modo cōveniente, e ſe gli paghera il portello, quando uſcirà da carcere. Se poi ſarà carcerato per cauſa criminale,e vituperoſa,ſi chiameranno i Diſcreti,e li Fratelli, e ſi caſserà da detta Compagnia, come pecora infetta.

4 Si dichiara,che per far queſte viſite

site dovrà ogni fratello pagare per ciahedun'anno carlini due, e quelli, che saranno cõtumaci, e non l'haveranno pagato alla Cassa del Monte, non dovranno godere tali visite nell'infermità, e nelle carcerationi.

Del modo di sepelir i Morti.

§. X.

1 SUbbito che sarà spirato il Fratello, ò Sorella, gl'Infermieri lo denuncieranno al Ministro, ò ad altri Officiali maggiori, quali assieme col Segretario faranno diligenza nel Libro delle mesate; e se troveranno non essere contumace di quattro mesi in pagare dette mesate all' Oratorio, il Sacrestano sonerà subito à morto per il Defonto, & accomoderà il Cataletto.

2 Assegnato poi il tempo, e l'hora a' PP. del Convento di S. Lorenzo, si anderà à pigliare il Cadavere, e gionti alla casa del Defonto, il P. Prefetto il Ministro, & altri Officiali inginocchiatisi diranno il *Miserere*, & il *De profundis*, con l'Oratione conveniente sopra del Cadavere, e se gli darà l'

acqua

acqua Santa, non pregiudicando però al Paroco della casa del Defonto, e portato il Cadavere sopra della Bara, s'incominciarannō l'esequie, nelle quali i Novitii con altri fratelli faranno carità di collare, e condurre il Defonto nell'Oratorio, dove i Padri diranno il *Libera me Domine*, e nessuno si partirà dall'Oratorio, se non saranno finiti gli Divini officii.

3 I Padri del Convento l'istesso giorno, se sarà hora congrua, gli canteranno l'Ufficio, e la Messa, con lo *Libera me*, *&c.* e se non sarà hora à proposito, lo posporranno per il giorno seguente.

4 Tutti i Fratelli, e Sorelle nel primo giorno di Congregatione gli diranno l'ufficiò de'morti intero, cantādolo, chi saprà leggere, e chi nō saprà leggere, gli dirà tutto il Rosario con il *Requiem æternam*, come anche faranno le Sorelle.

5 Tutti i Fratelli Sacerdoti si ricorderanno nella. Santa Messa dell'Anima del Fratello, ò Sorella defonta.

6 Tut-

6 Tutta la ſpeſa, che vi vorrà per dette Eſequie, la farà l'Oratorio, pagandoſi al Parroco della caſa del Defonto carlini ſette, & al Convento di S.Lorenzo carlini quattordici, ſecondo la conventione fatta, e tutta la cera, che vi biſognerà, sì per li PP. come per li Fratelli, e Sorelle, la pagherà ancora l'Oratorio.

7 Occorrendo, che qualche Fratello, ò Sorella ſi voleſſe ſepelire in altra Chieſa, in tale caſo l'Oratorio non deve pagare coſa alcuna, e non ſiano obligati i Fratelli di andare alle ſue Eſequie. Si dichiara però, che ſe qualche Fratello, ò Sorella ſi voleſſe ſepelire nella Chieſa di S.Lorenzo, dove ſtà l'Oratorio, debba godere tutti i Privilegii, come ſe ſi ſepeliſſe dentro l'iſteſſo Oratorio.

8 Nell'iſteſſo modo ſe qualche Fratello, ò Sorella ſi voleſſe ſepelire per ſua divotione negli altri Conventi Franceſcani, cioè in S.Franceſco de' PP.Conventuali, ò nella Pace de' Padri Cappuccini, in tale caſo debbano andare i Fratelli, e Sorelle con i PP.

del

del Convento ad associarlo, senza però pregiuditio dell'Oratorio, nè di danari, nè di cera; mà gl'Eredi del Defonto debbano sodisfare i PP. di S. Lorenzo, il Paroco, le cere per l'esequie, & ogni altra cosa, che bisognasse.

9 Se morisse qualche figliuolo, ò figliuola di alcun Fratello, ò Sorella da sett'anni à basso, siano obligati li detti Fratelli, e Sorelle d'andarlo ad associare, con sepelirsi nell'Oratorio, il quale metterà solo la cera per dette Esequie, & il Padre, ò Madre del Defonto sia obligato à pagare il Paroco, e contribuire al Convento di S. Lorenzo carlini cinque, essendosi così stabilito per un decreto. Tutto questo però si concede, quando il Padre, ò la Madre del Defonto non sia contumace delli quattro mesi, poiche altrimenti non si potrà andare ad associarlo, nè sepelirsi nell'Oratorio.

10 Si dichiara, che se qualche Fratello, ò Sorella si ritrovasse contumace, per essere passati quattro mesi

ſino ad un anno, e non hà ſodisfatto l'Oratorio delle meſate, venendo à morte, in tale caſo non debba godere i Privilegii, e Prerogative, che godono gli altri, che hanno pagate dette meſate, e volendoſi ſepelire nell' Oratorio, debba prima pagare tutte le meſate decorſe, poi il Paroco, ſodisfare il Cōvēto, e la cera per l'Eſequie, e pagando tutto queſto, ſiano obligati i Fratelli, e Sorelle d'andare ad aſſociare detto Cadavere. Mà ritrovandoſi contumace più d'un anno, non ſi poſſa ſepelire nell'Oratorio, nè ſiano obligati ad aſſociarlo, benche voleſſe pagare tutti gl'intereſſi all'Oratorio.

Del modo di caminare regolatamente nell'Eſſequie, e nelle Proceſſioni.

§. XI.

1 LI Novitii ſaranno i primi appreſſo la Croce, poi anderanno i Maeſtri de'Novitii, appreſſo i Fratelli à due à due, poi gli Ufficiali minori, i Diſcreti, e appreſſo ſuſſequentemente anderanno i primo, e ſecondo Aſſiſtente, avertendo, che ſem-

sempre il più vecchio sarà preferito al giovane, sì per li Fratelli, come per gli Ufficiali minori; appresso anderà il Coadjutore, il Ministro, & il P.Prefetto. Li Maestri di cerimonie anderanno accomodando le paranze, & ogn'uno anderà con modestia, e divotione, così per piacere à Dio, come per edificare il Popolo, portando ogn'uno la Corona alla mano. E se alcuno non andasse con modestia, e ciarlasse, il Maestro di ceremonie lo denuncierà al Ministro, acciò à suo luogo, e tempo possa mortificarlo, come conviene. Il Ministro porterà la Muletta e'l Campanello:

2 Se vi saranno Fratelli Sacerdoti, si darà al Sacerdote più vecchio la Croce, e poi gli altri anderanno avanti al Ministro, e Coadjutore.

Del modo da osservarsi, quando si fà l'elettione del nuovo Ministro, e degli Ufficiali.

§. XII.

1 LA nuova elettione del Ministro si farà nella prima Domenica di Gennaro, e nella prima

 Do-

Domenica diLuglio ogn'anno,ò pochi giorni prima ò dopo;& approſſimādoſi il tempo,il Segretario denūcierà alli Fratelli, che nel tal giorno non impedito ſi farà l'elettione del nuovo Miniſtro,& altri Ufficiali.

Il P. Prefetto ripiglierà, che dovendoſi fare la nuova elettione, debbano venire tutti,eſortandoli ad indrizzare la loro intentione al dovuto fine.

2 Nel determinato il giorno,ſi dirà l'ufficio dello Spirito Sāto,e poi ſi dirà la Meſſa anco dello Spirito Santo; quale finita, entrerà il Prefetto nell'Oratorio,& inginocchiatiſi tutti, diranno il *Veni Creator Spiritus*, con l'Oratione, *Deus,qui corda fidelium*,dell'Immacolata Concettione,e del P.S.Franceſcó; quali finite, ogn'uno ſederà al ſuo luogo.

3 Il P.Prefetto rappreſēterà brevemente il fine,per il quale ſi ſono congregati, cioè per fare la nuova elettione, e l'obligo di ciaſcheduno, con incaricare le loro coſcienze à corriſpondere al proprio debito, po-

ponēdo loro avāti à gli occhi il ſervitio di Dio, & il bene ſpirituale, e temporale della Compagnia, e ſpogliandoſi d'ogni affetto, e paſſione disordinata, con eliggere Perſona timoroſa di Dio, alla quale ſia à cuore l'aumento dell'Oratorio.

4 Poi il Tabellario leggerà nella Tabella i Diſcreti vecchi, cioè quelli delli ſei meſi correnti, e mancandovi, ſi chiameranno per Diſcreti il primo, e ſecondo Aſſiſtente, e ſe ve ne biſognaſſero più, ſi ſorrogheranno dal P. Prefetto, e dal Miniſtro quelli ſaranno neceſſarii; & eſſendovi i ſei Diſcreti, non ſi chiameranno altri.

5 Il P. Prefetto anderà à ſederſi ſopra lo Scabello dell'Altare, nel quale viſtaranno apparecchiati due Scabelli, cioè uno per l'accennato Prefetto, e l'altro per il Segretario, per ſcrivere, quale v'anderà à ſedere; e s'incomincerà la nomina.

6 Il P. Prefetto chiamerà il Miniſtro, che ſarà il primo à nominare, poi il Coadjutore, quale pure haverà la nomina, e ſucceſſivamente il pri-

mo,e secondo Assistente,se non vi saranno tutti i Discreti, e poi gli altri Discreti ordinatamente.

7 Finita che sarà di scrivere la nomina,il P.Prefetto anderà à sedere al suo luogo,come anche il Segretario; poi si manderà à chiamare dal Maestro di Cerimonie il Padre Gardiano,quale venuto,s'alzeranno tutti in piedi per fargli riverenza,& anderà à sedersi col P.Prefetto,quale dirà. *In nomine Domini.*

8 Il Segretario leggerà la nomina scritta de'Fratelli nominati, e dirà:si bussola per il Fratello N. Il Maestro di Cerimonie anderà distribuendo i votj. Al P. Guardiano si daranno due voti neri, e due bianchi; e così ancora al P.Prefetto,& altrettanti al Ministro:e poi à tutti gli altri uno negro, e l'altro bianco. E quando sarà finito di bussolare, si conteranno i voti così negri come bianchi in presenza del P.Guardiano,del P.Prefetto,e degli Ufficiali Minori.

9 Il Segretario scriverà: il fratello N.hà havuti tanti voti negri, e tan-

ti bianchi, e così si bussoleranno tutti i nominati gradatim; & occorrendo, che vi siano voti pari, si bussolerà di nuovo; finito di bussolare, il Segretario leggerà tutti i nominati con i voti, che hanno havuti inclusivi, & esclusivi; cioè i negri saranno inclusivi, & i bianchi esclusivi; e visto, chi haverà hauuto più voti inclusivi, dirà:

Il Fratello N. Ministro, più voti di tutti.

Il Fratello N. Coadiutore, meno voti del Ministro.

Il Fratello N. Primo Assistente, meno voti del Coadiutore.

Il Fratello N. Secondo Assistente meno voti del primo Assistente.

Letta che sarà dal Segretario l' elettione, s' alzeranno dal luogo loro il Ministro vecchio, il Coadiutore col primo, e secondo Assistente, & anderanno à prendere il Ministro novamente eletto col Coadiutore, & Assistenti, e si porteranno nel luogo, dove resiedono gli Officiali maggiori, & il Padre Prefetto intonerà

il *Te Deum laudamus*, nel quale aſſiſteranno tutti i Padri del Convento; quale cõpito, ſe n'anderà il P. Guardiano, accompagnato dal Maeſtro di Cerimonie, aſſieme con gli altri Padri. Reſterà il P. Prefetto, & anderà à ſederſi nello ſcabello nell' Altare, e vi anderanno il Miniſtro eletto, & il Coadiutore; li quali inginocchiati, il P. Prefetto dirà loro qualche coſa ſpirituale, eſortãdoli al sãto timore di Dio, alla ſanta carità, e benignità verſo i fratelli, & all'aumento così ſpirituale, come temporale dell'Oratorio.

10 Poi il P. Prefetto darà loro la Pace, e ſe n'anderanno aſſieme col P. Prefetto, cioè queſto nel ſuo luogo, & il Miniſtro, e Coadiutore nel luogo de'Cantori, & aſſiſi in due ſcabelli, ivi anderanno tutti i fratelli ordinatamente à bagiargli le mani per ſegno d'ubbidienza. Il primo ſarà il Miniſtro vecchio, il Coadiutore, e gli altri. Compito queſto, ſe n'anderanno nel loro luogo, che ſarà aſſieme col P. Prefetto.

Il Ministro eletto dal suo luogo, ringratierà i fratelli dell'honore, che gli hanno fatto, e poi l'esorterà, che vengano all'Oratorio, & all' ubbidienza.

11 Il P. Prefetto dirà *Confirma hoc Deus, &c.* E se vi sarà tempo, il Ministro eletto inginocchiatosi dimanderà al P. Prefetto la dispensa, in nome di tutti i fratelli, circa il modo di vestire, e circa l'astinenze, e digiuni (eccettuatone il Venerdì) supposto legitimo impedimento; quale occorrendo, sono scusati ancora di digiunare il Venerdì. Il P. Prefetto in nome del P.S.Francesco assegnerà loro altra opera pia corrispondente alle cose, che dispensa. E se non vi fusse tempo di far questa funtione, la potrà trasferire nel giorno seguẽte di Cõgregatione, nel qual giorno si faranno gli altri Officiali dal nuovo Ministro, Coadiutore, primo, e secondo Assistente, in presenza del P. Prefetto; e letta che sarà dal Segretario vecchio la nota, il P. Prefetto incaricherà ad ogn'uno il suo

officio; & inginocchiatisi tutti li nominati à gli ufficii, chiederanno la santa benedittione, doppo la quale ogn'uno anderà à sedere ne' loro luoghi destinati.

Poi il Ministro vecchio, & il Coadiutore inginocchiatisi, dimanderãno la penitenza salutare de' tutti i mancamenti fatti nel tempo del loro governo, e diranno la colpa; e così tutti gli Officiali ordinatamẽte.

12 Il Segretario vecchio, letta che haverà la nota degli Officiali, consegnerà i due sigilli al nuovo Segretario cõ le scritture, e libri dell'Oratorio, & anderà à sedere con gli altri fratelli, se non haverà altro ufficio.

Si dichiara che il Ministro, quale per sei mesi si sarà portato bene à comun parere de' fratelli, può essere confermato per altri sei mesi; ma oltre questi, quali con gli antecedenti fanno un anno, nõ può essere più cõfermato. E quando occorrerà di farsi la detta conferma, s'osserverà, quanto si dirà nel paragrafo seguente; e similmente si farà la nomina,

co-

come à punto se s'havesse da fare il nuovo Ministro. Poi il primo, che sarà bussolato, sarà il Ministro, e se haverà due parti de'voti inclusivi, resterà confermato, e gli altri, che saranno bussolati riusciréno Coadiutore, primo, e secondo Assistente, secondo la maggiore, ò minore parte de'voti; e se il Ministro non resterà cõfermato chi haverà più voti, resterà Ministro; come s'è detto di sopra.

13 E l'istesso appunto s'osserverà quando dovrà farsi l'elettione, ò cõfirma della Ministra; nella quale deve intervenirvi anco il Ministro, quale haverà la nomina cõ due voti inclusivi, e due esclusivi. Il Segretario scriverà le sorelle nominate, e li voti, che haveranno così inclusivi, come esclusivi, e poi leggerà, chi sarà la Ministra, & l'altre Officiali; secondo il maggiore, ò minor numero de'voti inclusivi; come si è detto di sopra.

De gli Officiali, e loro conditioni.

§. XIII.

1 TUtti gli ufficii che si dispenseranno nell'Oratorio, non

devono durare più che sei mesi; mà quello, che nell' ufficio di Ministro si è portato bene, possa essere confirmato per altri sei mesi, e non più; e niun altro ufficio possa durare in una persona più di sei mesi. Occorrendo la confirma del Ministro, si bussolerà, e se haverà due parti de' voti inclusivi, resterà confermato, e non essendovi queste due parti, non possa esser più nominato in quella elettione; mà dovrà vacare per lo spatio d'un anno, ò almeno sei mesi. Niũ fratello, possa essere Ministro, se prima nõ è stato Discreto.

2 Tutti dovrãno accettare cõ carità, & humiltà gli ufficii, che sarãno loro dati dal Ministro, & altri Officiali, sotto pena della privatione della voce attiva, e passiva per un anno, à i contumaci.

3 Dipiù se qualche Officiale mancasse per due mesi sẽza legitima causa, sia privato del suo ufficio. Se sarà il Ministro, resterà sempre in suo luogo il Coadiutore; e se sarà altro Officiale, si sorrogherà il più degno

di-

discreto per l'anzianità; ò pure correrà la bussola. Il che dovrà farsi ancora in caso di morte.

4 S'ordina ancora, che havendosi a fare cōgregatione di qualche cosa concernente all'Oratorio; Se vi sarà controversia, correrà la bussola, e si farà decreto in ogni risolutione, quale dovrà notarsi nel libro de' Decreti.

Dell'ufficio del P. Prefetto.

§. XIV.

1 IL P. Prefetto darà l'habito alli Novitii, & alle Novitie, quando il Ministro lo dimanderà, doppo haver havuto l'informatione dal medesimo Ministro, ò dal Maestro de' Novitii, ò da altri fratelli, della vita, e costumi, di chi s'haverà da ricevere.

2 Riceverà alla professione li medesimi, quando anche sarà dimandato dal Ministro, e dal Maestro de' Novitii con l'approvatione, se è stato frequēte all'Oratorio, ubbidiēte, e se sà la nostra Regola, e Costitutioni.

Tutte le feste principali sì del Signore, come della Beatissima Vergi-

ne, de' Santi Apostoli, tutte le Domeniche dell'Anno, e tutte l'altre feste di precetto, assisterà nell'Oratorio, ad esortare i fratelli, e le sorelle alli Santissimi Sagramenti della Penitẽza, & Eucharistia, e particolarmente nella seconda Domenica del mese, e procurare che li fratelli stiano in pace, e finito l'ufficio, farà un sermoncino sopra l'Evangelo corrente, ò altro soggetto, che a lui parerà.

3 Tutti i Venerdi dell'Anno non impediti da' feste principali, assisterà alla disciplina, & agli altri esercitii spirituali.

4 Quando sarà chiamato dall'Infermiero, anderà alla casa del fratello, ò sorella inferma a confessarla, a darli l'ultima assolutione, & a racomandargli l'anima. Assisterà tutti i giorni di festa nell'Oratorio per confessare i fratelli.

5 Assisterà ancora a tutte l'elettioni, che si faranno nell'Oratorio sì de' fratelli, come delle sorelle, & haverà due voti esclusivi, e due inclusivi.

6 Conoscendo alcun mancamento

in

in qualche fratello, ò sorella la dourà riprendere, ammonire, e mortificare con carità, e dargli penitenze salutari.

7 Si manderà a chiamare, quando si stà in ordine per incominciarsi l'ufficio, dal Maestro di Cerimonie.

8 In corrispondenza grata di queste fatiche, dall'Oratorio se gli cōtribuiranno cinque carlini al mese in modo conveniente, secondo la conventione fatta. Et ogni fratello, e sorella, così quando prendono l'habito, come quando fanno professione, gli corrisponderanno trè cinquine per ogni volta.

Dell'ufficio del Ministro.

§. XV.

1 IL Ministro, come capo de' tutti hà da invigilare in tal modo sopra gli altri ufficii, come se da lui solo pendessero tutti; perilche si comanda a i fratelli, che con riverenza l'ubbidiscano, e riconoscano per Superiore, e Padre d'un'Ordine e, Compagnia venerabile, e santa in questo Oratorio.

2 Pro-

2 Procurerà d'invigilare con tutta attentione all'osservanza della nostra Regola, e Costitutioni, e conoscẽdo, che qualche fratello sia difettoso l'amonirà con carità, e corregerà con penitenze salutari.

3 Quando s'haverà da proponere qualche cosa nell'Oratorio esso sia il primo tra fratelli nel dire, e dare il suo voto. Assisterà nell'elettione, che si farà della Ministra, & haverà la nomina, e darà i suoi voti, conforme s'è detto di sopra.

Dell'ufficio de' Discreti.

§. XVI.

1 I Discreti saranno sei, e più, quã do sarà di bisogno, a giudicio del P. Prefetto, e del Ministro, procurando sempre, che siano de' più gravi, prattici, e zelanti del servitio di Dio, e dell'aumento dell'Oratorio; e sederanno doppo l'Officiali maggiori.

2 Havendosi à fare cõgregatione, ò elettione haveranno la nomina, & anche i voti, come ancora concorreranno à risolvere, e definire le cose,

che

che spetteranno al servitio di Dio, e beneficio dell'Oratorio.

Dell'ufficio del Segretario.

§. XVII.

1 IL Segretario scriverà l'anno, el giorno, che li fratelli, e sorelle prenderannó l'habito, e farãno professione.

2 Scriverà ne'libri assegnati i Decreti, e determinationi, che si farãno nel giorno di congregatione, sigillandole col sigillo di S. Francesco.

3 Scriverà l'ubbidienze, che si spediranno, segnandole col sigillo di S. Francesco.

4 Scriverà tutte le mesate, che si pagheranno dalli fratelli, e sorelle ne'loro libri.

5 Registrerà tutte l'elettioni, che si faranno, nel libro assegnato, & anco noterà il giorno, nel quale passa all'altra vita un fratello, ò sorella.

6 Si proibisce al Segretario sotto pena della privatione dell'ufficio, e della voce attiva, e passiva di scrivere a' Superiori dell'Ordine, ò far fede alcuna, senza licenza del Ministro, e

Di-

Discreti, e dovendosi scrivere con detta licenza, si segnerà col sigillo di S.Rocco.

7 Leggerà una volta almeno il mese la nostra Regola, e Costitutioni.

8 Quando haverà da partire, ò sarà impedito, consegnerà al Ministro le chiavi della Segretaria.

L'ubbidienze, che si faranno per li fratelli, e sorelle, quando dovranno partire da Benevento, le sigillerà col sigillo di S.Rocco.

9 Scriverà l'introito, & esito, che si farà dal Cascia nel solito libro.

Dell'Ufficio di Tesoriero, ò Cascia.

§. XVIII.

1 IL Cascia non spenderà cosa alcuna senza licenza del Ministro, sotto pena d'haverlo malamente speso, e rifarlo di proprio.

2 Scriverà, ò farà scrivere l'introito, & esito, che si farà nell'Oratorio.

3 Finiti i sei mesi del suo ufficio, darà i conti à due Revisori, che si faranno dal Ministro, e procuri la liberatoria sottoscritta dalli medesimi Revisori, dal Prefetto, e Ministro.

Dell'Ufficio de' Maestri de' Novitii.

§. XIX.

1 LI Maestri de' Novitii staranno vigilantissimi in mortificare i Novitii, che non si porteranno bene.

2 Se qualche Novitio non vorrà ubbidire, lo denuncierà al P. Prefetto, ò al Ministro, acciò sia castigato, come conviene.

3 Deve insegnare a' Novitii tutte quelle cose, che appartengono alla Regola, & alle Costitutioni. Mancando per trè volte il Novitio nell' Oratorio senza legitima causa, lo denuncierà al Ministro. Ma mancando una, ò due volte, essi medesimi lo mortificheranno.

4 Havendo qualche Novitio da fare professione, li Maestri de' Novitii haveranno da far l'approvatione in loro coscienza, se è stato frequente nell'Oratorio, se è stato ubbidiente nel fare le penitenze salutari, e se sà la Regola, e le Costitutioni.

Dell'

Dell'ufficio del Maestro di Cerimonie.
§. XX.

1 IL Maestro di Ceremonie hà da stare oculato, che niun Fratello entri nell'Oratorio col ferrajolo ad armacollo, ò sotto il braccio, ma che ogni uno entri col ferrajolo à due spalle, e con capelli sciolti, e che s'inginocchi à due ginocchi avãti l'Altare, e se qualcheduno mancherà, lo dichi al Ministro.

2 Anderà accompagnando il Fratello, che haverà da fare qualche penitenza salutare.

3 Anderà à chiamare il P. Prefetto con licenza del Ministro, ò d'altro, che sarà in suo luogo, quando s'haverà da incominciare l'Officio, come anche ordinare detto Officio, sì per quelli, che haveranno da intonare, come per quelli, che haveranno da dire le Lettioni, e l'Antifone.

4 Procurerà, quando si fanno le Processioni, e l'Esequie, che li Fratelli vadano à due, à due ordinatamente con modestia, e divotione; e mancando qualcheduno, lo debbia denun-

denunciare al Miniſtro, acciò ſia mortificato.

Dell'ufficio del Tabellario.

§. XXI.

1 IL Tabellario haverà cura di notare i Fratelli, quando haveranno fatta la profeſsione, nella Tabella ordinaria, dove ſtanno notati gli altri. Si farà un libro, dove ſi notino tutti li Fratelli, & haverà cura di leggere quelli, che mancano.

2 Haverà ancora penſiero della Tabella degli Officiali, e di notare gli Officiali in eſſa.

Dell'ufficio degl'Infermieri.

§. XXII.

1 L'Infermiero quando ſarà avviſato da qualche Fratello, ò pure da qualcheduno della caſa del Fratello infermo, vada ſubito, ad informarſi, ſe hà febre, e ſe vi ſarà, procurerà dal Segretario l'ubbedienza della viſita, e ſe non haverà febre, lo viſiterà ſolo.

2 Quando ſi accorgerà, ò ſarà avviſato, che l'infermo ſtaſſe male, anderà à chiamare il P. Prefetto, acciò

vada

vada à confessar l'infermo, &c.

3 Se qualche Fratello ricuserà di ricevere la carità della Visita, che gli porta, lo debba subito denunciare al Ministro; acciò vi proveda.

4 Sarà esente di pagare una cinquina il mese, mentre dura nell'ufficio d'Infermiero, per riguardo delle sue fatighe.

Dell'ufficio del Decurione.

§. XXIII.

1 IL Decurione porterà l'ubbidienze, che si faranno a' Fratelli, e se qualcheduno non volesse riceverla; ò dicesse altro, ne farà avvisato il Ministro.

Dell'ufficio de' Sacrestani.

§. XXIV.

1 LI Sacrestani saranno quattro, ò sei, conforme parerà al Ministro, i quali saranno diligentissimi in mantenere polito, e netto l'Oratorio, e verranno per tempo à fare l'ufficio loro, e facendo il contrario, siano mortificati.

2 Quando entreranno nell'ufficio di Sagrestano, il Capo di questi Sagre-

greſtani, che ſarà il più vecchio, ſi farà fare l'Invĕtario da quello, che eſce dall'ufficio; acciò poi quando finirà, poſſa dare cŏto al nuovo Sagreſtano, e mancandovi qualche coſa, la dourà pagare.

3 Occorrendo qualche Defonto, non douranno ſonare le Campane, ſe prima non hauranno licenza dal Miniſtro, ò altro, che ſia in ſuo luogo; ſotto pena di mortificatione arbitraria; e dopo ſonato, accomoderanno la bara.

4 Debbano nella Domenica delle Palme fare le palme, come anche fare i ramaglietti nella Paſqua di Pentecoſte.

5 Sarà ufficio loro di fare il Cataletto, quando ſi dirà l'Officio de' Morti, come anco accendere il fuoco nell'Inverno, e fare le cerche nelle Meſſe, che ſi diranno.

Dell'ufficio del Portinaro.

§. XXV.

1 IL Portinaro aſſiſterà alla porta dell'Oratorio, e non vi farà entrare ſe non che i Fratelli.

Met-

Metterà il Portiero tutte le Feste, e quando si farà Congregatione.

Del modo che si dourà tenere per cassare un Fratello, ò Sorella.

§. XXVI.

1 OCcorrendo, che qualche Fratello, ò Sorella si haverà à cassare dalla Compagnia, ò per dissubidienza, ò per incorregibilità, ò per risse, ò pur per qualche altra attione infame: supposto, che perseveri nella sua perversità dopo le trè ammonitioni, che si douranno fare: Si farà Cõgregatione con gli Officiali, e Fratelli, e si discorrerà con discutere bene le cause, per le quali si deve cassare il nome del Fratello, & essendovi controversia, si debba bussolare, e ritrovato il più della metà de'voti esclusivi, il P. Prefetto, ò il Ministro intonerà il *Miserere*, col *Gloria Patri* in fine.

2 Il Sagrestano fra tanto porterà una candela accesa avanti del Prefetto, & il Segretario gli consegnerá la cartella del nome del Fratello, ò Sorella

rella, che si haverà a cassare, e detto il *Gloria Patri*, il P.Prefetto, ò il Ministro abrucierà la cartella.

3 Et il Segretario farà il Decreto della Congregatione, quale sarà sottoscritto dal P.Prefetto, dal Ministro, e da' Discreti; & il Segretario lo sigillerà col sigillo di S.Francesco.

FINE.

Adì 18.di Giugno 1690.giorno di Domenica.

Congregati la maggiore parte de' Fratelli nell' Oratorio di S.Rocco, eretto dentro la Chiesa di S.Lorenzo della Città di Benevento, si sono lette, e rilette le presenti Constitutioni, &. à viva voce, nemine discrepante, si sono accettate con obligarsi all'osservanza di esse, & in fede, &c. si è fatto il presente Decreto sottoscritto dall'Officiali Maggiori, e da'Discreti, sigillato col nostro solito sigillo di San Rocco. Dato dal no-

noſtro Oratorio die, & anno; ut ſupra.

Frà Cherubino da Benevento Prefetto, e Viſitatore.

Fratello Paolo Sorice Miniſtro.

Fratello Bartolomeo Fiorenza Coadiutore.

Fratello Domenico Cariſſimo primo Aſſiſtente.

Fratello Michel-Angelo Pacca ſecondo Aſſiſtente.

Fratello Scipione Tocciante Diſcreto.

Fratello Liberatore Viglione Diſcreto.

Fratello Matteo Viglione Diſcreto.

Fratello Domenico Caſtiello Diſcreto.

Fratello Vincenzo Fiorenza Diſcreto.

Fratello Antonio Riſſaldo Diſcreto.

Fratello Domenico Cariſſimo Secretario ex mandato.

Loco ✠ ſigilli.

SALUTATIONI ALLE CINQVE PIAGE DI N. SIGNORE GIESU CHRISTO.

Quali si sogliono fare ogni Festa nell'Oratorio di S.Rocco di Beneuento.

PREAMBOLO.

Sia laudato il Santiss. Sacramento, e l'Immacolata Concettione di MARIA.

A Giesù, e Maria dono il Cuore, e l'anima mia.

SALVTATIONE I.

IMaginateui d'essere alla presenza di Christo Signor Nostro, e salutando devotamente la Piaga

della ſua mano deſtra, direte col Cuore: Benigniſſimo Signore, per quel Sangue, che da queſta mano ti degnaſti ſpargere per amor mio, fammi degno, che Io da queſta riceua la tua Santa Benedittione, à me più cara di qualſiuoglia Corona, e che nel giorno del Giuditio ſia con gli eletti in queſta ſteſſa collocata.

Dopò detti trè Pater noſter, e trè Aue Maria, ſi dirà.

Santa Madre queſto fate, che le piaghe del Signore ſiano impreſſe nel mio Core.

SALVTATIONE II.

Preambolo.

Sia laudato il Santiſs. Sacramento, &c.

IMaginateui d'eſſere alla preſenza di Chriſto Signor noſtro, e ſalutando deuotamente la Piaga della Ma-

Mano Siniſtra, lo pregarete, dicendo col Cuore: Deh Rè di pietà, che non ti compiaceſti mai nella morte de' Peccatori, ecco, che per li miei peccati merito di ſtare trà Reprobi, mà per virtù del Sangue ſparſo da queſta mano, lauami ti prego dalle macche delle colpe, e liberami da sì gran male, con l'vna, e con l'altra mano riceui queſto figlio Prodigo, & abbraccialo, pungendolo con Sacri Chiodi, acciò che con perfetto dolore de' miei peccati, riceua da Te la ſtola della Gratia.

Tre Pater noſter, e trè Aue Maria, &c.

Santa Madre queſto fate, &c.

SALVTATIONE III.

Preambolo.

Sia laudato il Santiſs. Sacramento, &c.

IMaginateui d'eſſere alla preſenza di Chriſto Signor noſtro, e ſalutando deuotamente la Piaga del Pie-

de destro, lo pregarete; dicendo col Cuore: Dolcissimo Signore, che trentatre anni fatigaste per me; per il Sangue sparso da questo Piede, dà forza alla mia debolezza, acciò che sempre camini, e corra per la via de' tuoi Santi precetti, e consegli, concedendomi anche agiuto da fugire ogni peccato.

Tre Pater noster, e tre Aue Maria, &c.

Santa Madre questo fate, &c.

SALVTATIONE IV.

Preambolo.

Sia laudato il Santiss. Sacramento, &c.

IMaginateui d'essere alla presenza di Christo Signor Nostro, e salutando deuotamente la piaga del Piede sinistro; lo pregarete, dicendo col Cuore: Veggo amoroso mio Dio questo tuo Piede forato, per me; e per questo prendo fiducia di ricorrere à Te, acciò che per forza di que-

ſto ſangue, ſiano illuminati gl'occhi dell'Anima mia; e poſſa sfuggire i lacci, che mi tendono i miei nemici; e libero camini per i ſentieri delle Sante Virtù.

Tre Pater noſter, e tre Aue Maria, &c.

Santa Madre queſto fate, &c.

SALVTATIONE V.

Preambolo.

Sia laudato il Santiſs. Sacramento, &c.

IMaginateui d'eſſere alla preſenza di Gieſù Chriſto Signor noſtro, e ſalutando deuotamente la piaga del Sagratiſſimo Coſtato; lo pregarete, dicendo col Cuore: Saluador mio benigniſſimo; per l'amor, che mi porti, con l'affluenza del tuo diuino Spirito, tira queſta ſmarritta Anima mia dentro il ſicuro ricouro del tuo Sacratiſſimo Coſtato; & iui chiudetela per ſempre, doue infiammata tutta del tuo diuino Amore, liquefatta dal-

la tua compaſsione, e trasformata in Te per vera imitatione, poſſa eſſer fatta degna di goderti eternamente in Paradiſo, à tuo maggior honore, e gloria.

Tre Pater noſter, e tre Aue Maria, &c.

Santa Madre queſto fate, &c.

Vi prego per fine, ò Santiſſima Vergine addolorata, che per amore di queſte Cinque piaghe del voſtro dolciſsimo figliuolo, vi degniate ottenerci vna buona morte, e d'aſsiſterci in quell'vltima hora, d'onde depende l'eternità della gloria.

Salue Regina, Mater miſericordiæ, &c.

OREMVS.

DOmine Ieſu Chriſte, qui de Cælis ad terram de Sinu Patris deſcendiſti, & ſanguinem tuum pretioſum in remiſsionem peccatorum

noſtrorum fudiſti, te humiliter deprecamur, vt in die Iudicij, ad dexteram tuam audire mereamur, venite benedicti. Per Chriſtum Dominum noſtrum, &c.

Hinno delle Sacrate Stimmate
del P. San Franceſco.

Solito à dirſi la Seconda Domenica del meſe.

Corda pia inflammantur,
Dum Franciſci celebrantur
Stigmatum inſignia.
Abſit Nobis gloriari,
Niſi in Cruce, & Sectari,
Franciſci Veſtigia.
Corda pia &c.
Nam in Monte vir deuotus,
Vigil, nudus, ardens totus,
Crebra dat Suſpiria.
Corda pia &c.
Solus ergo clauſus orans,
Super geſtis Crucis plorans,
Mærore Conficitur.

Corda pia &c.

Ad quem venit Rex è Cælo,
Affixusque Crucis telo,
Aſpectu pacifico.
Corda pia &c.

Cernit Seruus Redemptorem,
Seclorum Imperatorem,
Paſſum Impaſsibilem.
Corda pia &c.

Cor Franciſci transformatur,
Corpus verò mox ornatur,
Mirandis ſtigmatibus.
Corda pia &c.

Crucifixi ergo Chriſti
Mors,& Vita fuit iſti
Iugis meditatio.
Corda pia &c.

Cuius Cordis vì feruoris,
Aſcendit per membra foris,
Stigmatum impreſsio.
Corda pia &c.

Crucifixo ſingulari
Modo Crucis Conformari,
Mente ſic,& habitu.
Corda pia &c.

Fac vt nos in regno lucis,
Perfruamur fructu Crucis,

Quo

Quo lætemur Cælitus.
Corda pia &c.
Collaudetur Crucifixus,
Quem laudat concrucifixus,
Crucis ferens vulnera.
Corda pia &c.
℣. Signasti Domine seruum tuum Franciscum.
℞. Signis Redemptionis nostræ.

OREMVS.

DOmine Iesu Christe, qui frigescente mundo, ad inflãmandũ Corda nostra tui Amoris igne, in Carne Beatissimi Patris nostri Francisci passionis tuæ Sacra Stigmata renouasti; concede propitius, vt eius meritis, & precibus Crucem iugiter feramus, & dignos fructus pœnitentiæ faciamus.

Deus qui per immaculatam Virginis Cõceptionem, dignum filio tuo habitaculum præparasti; quæsumus, ut qui ex morte eiusdem filii sui præuisa, eã ab omni labe præseruasti: Nos

quo-

quoquē mundos, eius intercessione ad Te peruenire concedas.

Tuorum Corda fidelium Deus miserator illustra, & Beatæ Elisabeth precibus gloriosis, fac Nos prospera mundi despicere, & Cælesti semper consolatione gaudere.

Deus qui Beato Rocho, per Angelum tuum tabulam eidem afferētem, promisisti; vt qui ipsum inuocauerit à nullo pestis cruciatu læderetur; præsta quæsumus, vt qui eius memoriam agimus, ipsius meritis, & precibus à mortifera peste Corporis, & Animæ liberemur. Per Christum Dominum nostrum.

LAUS DEO.